Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 16 luglio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 15 gennaio 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
registro n. 13 Difesa, foglio n. 190

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ORO

GUALANDI Andrea fu Enrico, classe 1911, da Dozza (Bologna). — Forte tempra di combattente era tra i primi ad organizzare le formazioni partigiane della sua zona ed a sostenere con le stesse duri scontri alla testa di pochi ardimentosi. Successivamente portatosi sulle montagne guidava i suoi uomini, diventati, sotto la sua guida, molte centinaia, in numerosi, ardui combattimenti, nel corso dei quali metteva in luce preclari doti di comandante. Quando già la sua zona stava affrancandosi dalla occupazione nemica, cadeva da prode nel corso di un violento combattimento contro preponderanti forze nemiche dopo essersi battuto sino all'ultimo anelito per la causa della libertà della Patria. — S. Paolo di Falterona-Modigliana, 9 aprile-14 ottobre 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BABINI Mario di Pio, classe 1907, da Lugo (Ravenna). — *Ardente animatore e comandante dei primi nuclei armati della* locale resistenza, partecipava ad importanti azioni della sua brigata partigiana elaborandone altresì i principali piani organizzativi ed operativi. Malgrado i sospetti che si addensavano nei suoi confronti per la multiforme attività svolta in brillanti

colpi di mano che disorganizzavano il presidio nemico della zona, persisteva con immutato slancio e sprezzo del pericolo nella dura lotta finchè, scoperto, veniva trucidato dal nemico dinanzi alla propria casa per aver opposto un fiero rifiuto alla intimazione di abbandonare la lotta. — Filo Argenta di Ferrara, 6 maggio 1944.

BACIGALUPO Antonio di Gabriele, classe 1924, da Chiavari (Genova). — Entrato giovanissimo nelle formazioni partigiane della zona, si prodigava con tutte le forze per il trionfo della causa, mettendo in luce elevate qualità di iniziativa, di spirito di sacrificio, di ardore combattivo e sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro contrattacco per riconquistare una posizione perduta, muoveva all'assalto in testa al reparto e, sebbene ferito, continuava a combattere incitando i commilitoni con la voce e con l'esempio. Colpito nuovamente, immolava la sua giovane esistenza per gli ideali della libertà. — Monte Grande (Imperia), 5 settembre 1944.

BOBBIO don Battista fu Alessandro, classe 1914, da Bologna. — Parroco di una piccola frazione ligure, non esitava a prendere la via della montagna portando, quale cappellano partigiano, la sua grande fede ed il suo spirito di sacrificio a soccorso dei combattenti e dei feriti. Dotato di generoso e nobile animo si offerse più volte quale parlamentare con l'avversario per lo scambio di prigionieri. Nel corso di una violenta azione nemica che obbligava i partigiani a ripiegare su altre posizioni egli restava volontariamente in posto per prestare soccorso ai feriti e per non lasciare i suoi parrocchiani senza la sua assistenza. Arrestato e condannato a morte, prima di cadere sotto il fuoco nemico, benediceva coloro che gli toglievano la vita implorando da Dio il loro perdono. Fulgido esempio di mistico coraggio e di alto spirito patriottico. — Liguria, 8 settembre 1943-3 gennaio 1945.

BOLZICCO Elio fu Angelo, classe 1916, da Udine. — Al comando di un battaglione partigiano dava ripetute prove di valore e perizia nei numerosi combattimenti sostenuti per vari mesi. Nel corso dell'attacco di una importante città fortemente presidiata dal nemico, raggiungeva alla testa del suo battaglione un settore ove più intensa era la lotta. Vistosi attaccato da mezzi corazzati, sistemava il reparto a difesa e si portava allo scoperto per controbattere l'azione avversaria. Pur ferito gravemente, continuava a combattere finchè, colpito nuovamente, suggellava con il sacrificio della vita il suo amore per la Patria e la libertà. — Case Marzano-Udine, 30 aprile 1945.

BONATI Alessandro Carlo di Alessandro, classe 1920, da Carrara (Massa Carrara). — Giovane animato da elevato amor patrio ed ispirato ai più alti ideali della libertà, abbracciava con fede la causa della resistenza. Dotato di eccezionale spirito combattivo, si distingueva in numerose e temerarie azioni per ardore e sprezzo del pericolo. Nel corso di un cruento combattimento, era tra i primi a fronteggiare ed a rallentare l'irruenza avversaria finchè, ferito gravemente, veniva catturato con l'arma ancora fumante. Rifiutate sdegnosamente le lusinghe del nemico, affrontava con estremo sforzo in piedi la morte, offrendo la sua giovane vita alla libertà della Patria. — Toscana, 10 giugno-9 luglio 1944.

BRAGGION Pietro di Ernesto, classe 1926, da Noventa Vicentina (Vicenza). — Ancora adoloscente, si prodigava sin dal novembre 1943 con ardente entusiasmo per la causa della libertà. Riuscito ad arruolarsi nelle formazioni partigiane dopo vari dinieghi oppostigli a causa della giovane età, prendeva parte a vari fatti d'arme, sempre tra i primi ove maggiore era il pericolo. Nel corso di una importante azione, per partecipare alla quale rinunziava volontariamente ad un permesso per riabbracciare la madre, conclusasi con un ordinato ripiegamento a causa delle soverchianti forze avversarie, affrontava con sprezzo del pericolo, da solo, le preponderanti forze nemiche, offrendo in olocausto la sua giovane vita per proteggere il movimento dei commilitoni. — San Vito di Leguzzano (Vicenza), 8 settembre 1944.

FAGA' Francesco Antonio di Antonio, classe 1921, da Potenza. — Entrato giovanissimo e tra i primi nella lotta di resistenza dava ripetute prove di profonda fede e fredda determinazione. Incaricato di delicata ed importante missione in campo nemico, la assolveva con audacia ed abilità validamente contribuendo al nascente movimento insurrezionale. Scoperto e condannato a morte, affrontava la fucilazione con impavida fierezza e, al grido di viva l'Italia, ordinava egli stesso il fuoco al plotone di esecuzione. — Palidoro (Roma), 19 novembre 1943.

FOGAGNOLO Umberto Primo di Angelo, classe 1911, da Ferrara. — Instancabile e coraggioso organizzatore e capo della resistenza armata degli operai di un grosso centro industriale contribuiva validamente al buon esito della lotta di resistenza. Individuato dall'invasore e consapevole del gravissimo rischio cui andava incontro, preferiva restare tra i suoi uomini anzichè cambiare zona. Catturato, affrontava torture e morte con lo stoicismo dei grandi martiri. — Milano, piazzale Loreto, 10 agosto 1944.

GIACCHINI Alberto di Remigio, classe 1907, da Roma. — Entrato subito dopo l'armistizio nella lotta di resistenza, partecipava con alta capacità ed intrepido cuore a numerose azioni contro l'oppressore. Incaricato, per le sue eccezionali doti di coraggio, di collaudare e rifornire le armi a una banda partigiana, si dedicava al pericoloso compito con profonda passione e fredda determinazione, validamente contribuendo al potenziamento della formazione stessa. Catturato per delazione e rinchiuso a via Tasso subiva, per oltre sessantotto giorni, dure torture e sevizie senza mai rivelare le preziose informazioni in suo possesso finchè, stremato dalle sofferenze, faceva olocausto della propria vita salvando, con il suo silenzio, quella di molti compagni di lotta e di ideali. — Roma, 24 marzo 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

CAPUZZO Mario di Riccardo, classe 1913, da Badia Polesine (Rovigo). — Sottufficiale dei Carabinieri, entrato all'armistizio nella lotta di resistenza, organizzava una compagnia di patrioti alle dirette dipendenze della Missione Militare Alleata, contribuendo validamente, con abilità e sprezzo del pericolo a rallentare l'attività del nemico. Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie, cadeva valorosamente alla testa dei suoi uomini. — Miega di Albareto d'Adige (Verona), settembre 1943-25 aprile 1945.

FABBRO Giobatta Francesco di Leopoldo, classe 1924, da Osoppo (Udine). — Arruolatosi volontariamente nelle locali formazioni partigiane si distingueva per ardore patriottico e spirito combattivo in numerosi fatti d'arme. Alla vigilia della liberazione del suolo patrio, ferito gravemente nel corso di un cruento combattimento e catturato dal nemico, cadeva da prode dopo aver subito barbare torture. — Ovaro (Udine), 2 maggio 1945.

(5544)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1970, n. **494**.

Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 17, la spesa di lire 250.000.000 per il completamento dei lavori previsti dal regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329, riguardante lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo del comune di Lecce.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 giugno 1970, n. **495.**

Inclusione del Centro sperimentale statale ANAS di Cesano tra i laboratori indicati dall'articolo 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai laboratori indicati dall'articolo 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595, è aggiunto il Centro sperimentale stradale di Cesano (Roma).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — LAURICELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 giugno 1970, n. **496.**

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dalla legge 9 luglio 1967, n. 581, in misura di lire 500.000.000, con effetto dall'anno 1969 viene elevato a lire 750.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 250.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede nell'anno 1969 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Alla spesa a carico dell'anno 1970 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 del detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 giugno 1970, n. **497.**

Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, recante provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le agevolazioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, riguardanti il godimento gratuito non in esclusiva degli aeroporti a gestione statale, prescelti come regolari scali di linea, comprendono il complesso delle infrastrutture, installazioni ed edifici adibiti ad uffici nei quali si svolgono attività direttamente ed immediatamente attinenti all'esercizio di aviolinee.

Alla determinazione degli uffici di cui al comma precedente sarà provveduto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — VIGLIANESI — PRETI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 giugno 1970, n. **498**.
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 giugno 1970, n. **499**.
Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 760.000.000 per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto.

La relativa somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 760 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 luglio 1970, n. **500**.
Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, è prorogato al 30 giugno 1971, soltanto per la normale amministrazione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MANNIRONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 luglio 1970, n. **501**.
Abrogazione del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 157, recante modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone nate nei comuni dell'Alto Adige e in alcuni comuni delle province finitime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 157, sulle modalità

per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone nate nei comuni dell'Alto Adige e in alcuni comuni delle province finitime.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 luglio 1970, n. **502.**

Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Università degli studi di Genova il complesso immobiliare in Genova, denominato « ex caserma Nino Bixio » della superficie di metri quadrati 1770 circa, di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la vendita a trattativa privata alla Università degli studi di Genova del compendio immobiliare in Genova, denominato ex caserma Nino Bixio, della superficie di metri quadrati 1770 circa, di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato, per il prezzo complessivo di lire 176.000.000 da pagarsi contestualmente alla stipula del relativo contratto.

Il compendio di cui al precedente comma dovrà essere destinato, con vincolo perpetuo, a facoltà, istituti ed attrezzature universitari.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197, « Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 10 aprile 1961, all'art. 10, § 1, quarto comma, del testo allegato al decreto stesso, dove è scritto: « L'Amministrazione ha facoltà di vendere immediatamente, nei casi in cui è prescritta la distruzione, ...» leggasi: « L'Amministrazione ha facoltà di vendere immediatamente, nei casi in cui *non* è prescritta la distruzione, ...».

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.

Rilascio di autorizzazioni per l'autotrasporto di argilla nelle provincie di Modena e Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1949, 16 maggio 1953 e 20 giugno 1960;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' ammesso il rilascio di autorizzazioni per il trasporto esclusivo di argilla, in conto terzi, con autocarri di portata superiore ai 50 q.li muniti del congegno per il ribaltamento meccanico, esclusivamente per gli autocarri che, alla data del presente decreto, risultino, dalla carta di circolazione, immatricolati nelle provincie di Modena e Reggio Emilia, a nome dei richiedenti e muniti del predetto congegno.

Art. 2.

E' ammesso l'aggancio di un rimorchio all'autocarro autorizzato a norma del presente decreto, purchè il rimorchio sia munito di congegno per il ribaltamento meccanico e il richiedente possa dimstrare che, alla data del presente decreto, all'autocarro era effettivamente agganciato un rimorchio munito del congegno stesso.

Art. 3.

Il rilascio di autorizzazioni per il trasporto esclusivo in conto terzi di argilla è altresì ammesso per i trattori di autoarticolati cui siano agganciati semirimorchi di portata superiore ai 50 q.li muniti di congegno per il ribaltamento meccanico, purchè, alla data del presente decreto, risultino, dalla carta di circolazione, immatricolati nelle provincie di Modena e Reggio Emilia, a nome dei richiedenti, e i semirimorchi siano già muniti del congegno stesso.

Art. 4.

L'autorizzazione rilasciata, a norma del presente decreto, per il trattore di autoarticolato, è valida esclusivamente per il traino di semirimorchio munito di congegno per il ribaltamento meccanico.

Art. 5.

Le domande dirette ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 3 vanno presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto sono valide per trasporti da effettuarsi esclusivamente nell'ambito territoriale delle provincie di Modena e Reggio Emilia.

Art. 7.

Non è ammessa la sostituzione di autoveicolo autorizzato a norma del presente decreto con altro non dotato di congegno per il ribaltamento meccanico.

Nel caso di modifica della carrozzeria che escluda tale caratteristica, l'autorizzazione cessa di essere valida, anche prima che sia stata formalmente revocata.

Art. 8.

Salvo che in caso di successione a causa di morte, di cessione al coniuge o ai figli ovvero di liquidazione fallimentare non è ammesso, ad alcun altro titolo, il trasferimento delle autorizzazioni accordate ai sensi del presente decreto, prima che siano trascorsi due anni dal loro rilascio.

Art. 9.

Le limitazioni di cui ai precedenti articoli devono risultare dall'autorizzazione, annotata nella carta di circolazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

(6650)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1970.

Rettifica della denominazione di una società, di cui allo art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1970, relativo alla fissazione delle quote di base per lo zucchero con decorrenza dalla campagna 1970-71.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1970, relativo alla fissazione delle quote di base per lo zucchero con decorrenza dalla campagna saccarifera 1970-71, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970;

Considerato che la sottoindicata società ha modificato con delibera degli azionisti del 6 novembre 1968, omologata dal tribunale di Venezia il 5 dicembre 1968, la propria ragione sociale da « Società fondiaria agricola industriale » in « Industrie Zignago S. Margherita S.p.a. », trasferendo la propria sede sociale da Valdagno (Vicenza) a Fossalta di Portogruaro (Venezia);

Ritenuta la necessità di rettificare la denominazione riportata nel decreto ministeriale innanzi richiamato;

Decreta:

Articolo unico

La quantità di 129.653 quintali di zucchero bianco, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1970, deve intendersi attribuita alla Società « Industrie Zignago S. Margherita S.p.a. - Fossalta di Portogruaro (Venezia) », anzichè alla « Società fondiaria agricola industriale - Valdagno (Vicenza) ».

Roma, addì 12 giugno 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6660)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1970.

Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968; 14 febbraio 1968; 15 marzo 1968; 30 maggio 1968; 9 ottobre 1968; 9 dicembre 1968; 10 dicembre 1968; 30 maggio 1969; 27 ottobre 1969 e 24 febbraio 1970 con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che taluni componenti dei comitati sotto elencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità delle nuove designazioni;

Decreta:

Comitato provinciale di Brindisi:

Romano Emilio, in sostituzione di Lettere Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Cagliari:

Cossu Amatore, in sostituzione di Piccaluga Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Pierro Antonio, in sostituzione di Garzelli Giorgio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Catanzaro:

Tranquillo Pasquale, in sostituzione di Barbato Arturo, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Capocasale Pietro, in sostituzione di Guerrieri Salvatore, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Comitato provinciale di Como:

Quattrocchi Francesco, in sostituzione di Zoppolato Arturo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Cremona:

Bonisoli Enzo Felice, in sostituzione di Bertinelli Pierluigi, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Ferrara:

D'Agostino Mario, in sostituzione di Goldoni Roberto, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Comitato provinciale di Frosinone:

Casali Gianfranco, in sostituzione di Bernardini Giulio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e assicurazione;

Comitato provinciale di L'Aquila:

Giuli Curzio, in sostituzione di Franceschilli Mario, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Mantova:

Chirico Marco, in sostituzione di Zucchi Renato, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Mastruzzi Piero, in sostituzione di Pauletti Davide Giulio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Massa Carrara:

Biggi Leo Napoleone, in sostituzione di Toscano Rosario, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Carlesi Roberto, in sostituzione di Sermattei Eros, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Milano:

Di Vieto Francesco, in sostituzione di Suffritti Carlo Alberto, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Comitato provinciale di Modena:

Gaffarelli Tomaso, in sostituzione di Prati Mario, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine dei medici;

Comitato provinciale di Novara:

Levati Emanuele Aristide, in sostituzione di Morra Giovanni, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Pescara:

La Mantia Antonino, in sostituzione di Gimignani Virgilio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Piacenza:

Percivalli Enrico, in sostituzione di Cattadori Giuseppe, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Pistoia:

Luconi Fabio, in sostituzione di Previti Ugo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Ulivi Vittorio, in sostituzione di Vannucci Bruno, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio;

Comitato provinciale di Potenza:

Paolino Donato, in sostituzione di Mecca Vittorio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Salerno:

Mandas Antonio, in sostituzione di Ortone Guido, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Savona:

Marconcini Giuliano, in sostituzione di Taccola Leopoldo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Siena:

Marziali Giovanni, in sostituzione di Neri Ottaviano, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio;

Comitato provinciale di Sondrio:

Di Stefano Michele, in sostituzione di Sertoli Arnaldo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Taranto:

Iafrate Zenone, in sostituzione di Pala Antonio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Trapani:

De Rosa Franco, in sostituzione di Cernigliaro Salvatore, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Treviso:

Manerba Fausto, in sostituzione di Fuga Enzo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Vercelli:

Guenzati Angelo, in sostituzione di Regorda Renato, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Carenzo Piero, in sostituzione di Toscano Carmelo, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6521)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1970.

Istituzione nella provincia di Isernia dell'ufficio tecnico erariale e della commissione censuaria provinciale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970, concernente l'istituzione della provincia di Isernia;

Decreta:

Art. 1.

Nella provincia di Isernia sono istituiti l'ufficio tecnico erariale e la commissione censuaria provinciale, aventi sede nel capoluogo.

Art. 2.

L'ufficio tecnico erariale inizierà a funzionare dal 1° agosto 1970, mentre il funzionamento della commissione censuaria provinciale è subordinato alla sua costituzione, cui si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 3.

La spesa inerente al funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Isernia farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, mentre quella relativa al funzionamento della commissione censuaria provinciale di Isernia farà carico alla rispettiva provincia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo delle province di Campobasso ed Isernia, nonchè negli albi dei comuni delle province stesse.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1970
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 286

(6898)

DECRETO PREFETTIZIO 18 aprile 1970.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 2346/Gab. del 21 settembre 1968, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 21 settembre 1967-20 settembre 1971;

Vista la nota n. 1035 del 23 marzo 1970 con la quale il medico provinciale designa il dott. Pasquale De Blasio, consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, quale segretario del predetto consesso in sostituzione del dott. Carlo D'Alessandro, trasferito ad altra sede;

Ritenuto di provvedere alla nomina del nuovo segretario;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Pasquale De Blasio, consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, disimpegnerà le funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità, per il restante periodo del triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971, in sostituzione del dott. Carlo D'Alessandro, trasferito ad altra sede.

Piacenza, addì 18 aprile 1970

Il prefetto: NICASTRO

(6723)

DECRETO PREFETTIZIO 15 giugno 1970.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Ritenuto doversi provvedere alla nomina dei componenti del consiglio provinciale di sanità, scaduti di carica per compiuto triennio;

Sentito il medico provinciale;

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Torino per il triennio 1970-1972, è così costituito:

Presidente:
il prefetto della provincia.

Componenti:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Torino;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato del lavoro;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il direttore di sanità della regione militare nord-ovest;
l'ufficiale sanitario del comune di Torino;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino;
Marengo prof. dott. Giorgio, medico condotto;
Dardanello avv. Giovanni, presidente dell'ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città;
Neri prof. dott. Walter, sovraintendente sanitario degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino;
Negro Ponzi prof. dott. Giorgetto, direttore sanitario dell'ospedale Maria Vittoria di Torino;
Vitelli prof. dott. Adriano, primario medico dell'ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino;
Borsotti prof. dott. Pier Carlo, primario chirurgo dell'ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino;
Pizzini prof. dott. Angelo, dottore in medicina e chirurgia;
Orlandi prof. dott. Orlando, dottore in medicina e chirurgia;
Morbidelli dott. Renato, dottore in medicina e chirurgia, specializzato in pediatria;
Bachi avv. Emilio, esperto nelle materie amministrative;
Cenere ing. Giovanni Maria, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Salvestrini prof. ing. Gino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Palenzona prof. dott. Carlo, rappresentante dell'ordine dei medici;
Molinari prof. dott. Giovanni, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Mazzoli dott. Guido, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Migliarini A.S.V. Candida, rappresentante del collegio delle infermiere professionali - assistenti sanitarie visitatrici - vigilatrici d'infanzia;
Gelmi Luigia Maria, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;
Muglia dott. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Tronzano dott. Luca, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Merlo dott. Pietro, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Moretti Sante, rappresentante collegio provinciale tecnici di radiologia medica.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Francesco Tuttolomondo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Torino, addì 15 giugno 1970

Il prefetto: CASO

(6680)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 giugno 1970

Carli Alberto, notaio residente nel comune di Chiusdino, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Montalcino, stesso distretto.

Tomezzoli Giancarlo, notaio residente nel comune di San Pietro in Cariano, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

Marinone Vittorio, notaio residente nel comune di Perosa Argentina, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Pinerolo, stesso distretto.

Migliardi Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Pinerolo, stesso distretto.

Baglio Bruno, notaio residente nel comune di Luserna San Giovanni, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

(6588)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 giugno 1970, la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba (Alessandria), è stata prorogata fino al 30 settembre 1970.

(6586)

Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa di edili e boscaioli di Aprica », con sede in Aprica

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 giugno 1970, il dott. Carmelo Russo è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa di edili e boscaioli di Aprica », con sede in Aprica (Sondrio), costituita per rogito Cao in data 15 dicembre 1948, in sostituzione del sig. Lorenzo Della Moretta, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile.

(6587)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pescara

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Pescara della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pescara, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 39 del 28 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 20 luglio 1967.

(6663)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Accademia di belle arti di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano in data 12 agosto 1967 il presidente del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Brera, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato di L. 1.000.000 (unmilione) disposto a favore dell'Accademia medesima dal sig. Andreoli prof. Attilio con testamento olografo pubblicato il 13 novembre 1950 per atto notar Francesco Saverio Marasco in Verbania.

(6527)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1970, registro n. 51 Pubblica istruzione, foglio n. 78, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 13 aprile 1965 dalla prof.ssa Attardi Zorzi M.Antonietta avverso il provvedimento, comunicato alla interessata, con nota del 19 ottobre 1964 del provveditore agli studi di Padova, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha ottenuto l'istanza della professoressa medesima intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla costruzione di carriera.

(6581)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1970, registro n. 46 Pubblica istruzione, foglio n. 398 è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 aprile 1965 dal prof. Nino Betta avverso il provvedimento, comunicato all'interessato, con nota n. 29154 del 29 ottobre 1964 del provveditore agli studi di Trento con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto l'istanza del professore medesimo, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla ricostruzione di carriera.

(6582)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1970, registro n. 46 Pubblica istruzione, foglio n. 397, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 12 aprile 1965 dalla prof.ssa Maranca Anna avverso il provvedimento, comunicato all'interessata, con nota n. 31806 del 24 ottobre 1964 del provveditore agli studi di Salerno, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto l'istanza della prof.ssa medesima, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla ricostruzione di carriera.

(6583)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1970, registro n. 51 Pubblica istruzione, foglio n. 76, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 aprile 1965 dalla prof.ssa Turano De Maria Maria avverso il provvedimento, comunicato all'interessata, con nota n. 21328 del 28 novembre 1964 del provveditore agli studi di Reggio Calabria con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto l'istanza della professoressa medesima, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla ricostruzione di carriera.

(6584)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1970, registro n. 51 Pubblica istruzione, foglio n. 77, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 13 aprile 1965 dalla prof.ssa Anna Freund avverso il provvedimento, comunicato all'interessata, con nota n. 9067/C1 del 19 ottobre 1964 del provveditore agli studi di Venezia, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha ottenuto l'istanza della professoressa medesima, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla ricostruzione di carriera.

(6585)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1970, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.770.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6808)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1970, il comune di Valenzano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.690.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6811)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1970, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.115.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6810)

Autorizzazione al comune di S. Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1970, il comune di S. Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.810.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6809)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 15 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,15	629,12	629,14	629,05	629,15	629,15	629,15	629,05	629,15	629,15
Dollaro canadese	607,75	608,30	608,50	608,20	607,10	607,80	608,15	608,20	607,80	607,75
Franco svizzero	146,08	146,27	146,23	146,235	146,20	146,18	146,25	146,235	146,18	146,21
Corona danese	83,87	83,85	83,90	83,92	83,80	83,87	83,92	83,92	83,87	83,87
Corona norvegese	88,07	88,05	88,08	88,01	88 —	88,04	88,03	88,01	88,04	88,04
Corona svedese	121,31	121,40	121,35	121,285	121,30	121,38	121,295	121,285	121,39	121,35
Fiorino olandese	173,88	174,07	174,08	174,64	174 —	174 —	174,08	174,64	174 —	174,05
Franco belga	12,67	12,676	12,6825	12,677	12,67	12,67	12,6785	12,677	12,67	12,675
Franco francese	114,02	114,05	114,03	114,045	114 —	114,03	114,065	114,045	114,03	114 —
Lira sterlina	1504,45	1504,16	1503,90	1504 —	1504 —	1504,60	1504,10	1504 —	1504,60	1503,85
Marco germanico	173,11	173,27	173,35	173,27	173,20	173,18	173,31	173,27	173,19	173,28
Scellino austriaco	24,37	24,36	24,38	24,378	24,30	24,36	24,3775	24,378	24,37	24,34
Escudo portoghese	22,02	22,03	22,02	21,995	22,10	21,99	22 —	21,995	22 —	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,05	9,045	9,042	9 —	9,04	9,045	9,042	9,04	9,03

Media dei titoli del 15 luglio 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,25
Redimibile 3,50 % 1934	97,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,925
» 5 % (Ricostruzione)	80,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	78,275
» 5 % (Città di Trieste)	76,425
» 5 % (Beni esteri)	72,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,175
» 5,50 % » » 1968-83	83,80
» 5,50 % » » 1969-84	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,575
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	608,175
Franco svizzero	146,242
Corona danese	83,92
Corona norvegese	88,02
Corona svedese	121,29
Fiorino olandese	174,06
Franco belga	12,678
Franco francese	114,055
Lira sterlina	1504,05
Marco germanico	173,29
Scellino austriaco	24,378
Escudo portoghese	21,997
Peseta spagnola	9,043

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 maggio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 752/70, n. 802/70 e n. 890/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previsti:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci n.ri 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,389
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,974
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,752
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,336
	- - superiore al 65 %	2,921

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 %:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	7,15
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	8,53
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	9,90
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	10,59
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	11,28

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere;
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(6533)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° maggio 1970 al 31 maggio 1970.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/4-5-1970	5-5-1970	6-5-1970	7/11-5-1970	12-5-1970	13-5-1970	14-5-1970	15-5-1970	16/19-5-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato . .	38.581,25	38.581,25	38.581,25	37.581,25	37.581,25	37.581,25	37.581,25	36.675,00	36.675,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	38.487,50 (*a*)	37.706,25 (*a*)	38.237,50 (*a*)	38.237,50 (*a*)	38.237,50 (*a*)	38.237,50 (*a*)	38.237,50 (*a*)	38.237,50 (*a*)	38.237,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
10.03	01,04	Orzo	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	22.718,75 (*b*)	22.250,00 (*b*)	21.625,00 (*b*)	19.906,25 (*b*)	19.281,25 (*b*)	21.625,00 (*b*)	21.625,00 (*b*)	21.625,00 (*b*)	21.625,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	22.150,00 (*b*)	21.368,75 (*b*)	21.368,75 (*b*)	21.368,75 (*b*)	21.368,75 (*b*)	21.368,75 (*b*)	20.900,00 (*b*)	20.900,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)
10-05-B	04	Granturco altro	22.150,00 (*b*)	21.368,75 (*b*)	21.368,75 (*b*)	21.368,75 (*b*)	21.368,75 (*b*)	21.368,75 (*b*)	20.900,00 (*b*)	20.900,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	26.983,75 (*b*)	26.893,75 (*b*)	25.956,25 (*b*)	25.956,25 (*b*)	25.956,25 (*b*)	25.956,25 (*b*)	25.956,25 (*b*)	25.956,25 (*b*)	25.956,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	25.268,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50
11.01-B	05	Farine di segala	48.956,25	48.956,25	48.956,25	48.956,25	48.956,25	48.956,25	48.956,25	48.956,25	48.956,25
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	65.706,25	64.493,75	65.318,75	65.318,75	65.318,75	65.318,75	65.318,75	65.318,75	65.850,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	21-5-1970	22-5-1970	23/25-5-1970	26-5-1970	27-5-1970	28-5-1970	29-5-1970	30/31-5-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato . .	36.675,00	36.675,00	36.675,00	36.675,00	36.675,00	36.675,00	36.675,00	36.675,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	38.643,75 (*a*)	38.643,75 (*a*)	38.643,75 (*a*)	38.643,75 (*a*)	38.643,75 (*a*)	38.643,75 (*a*)	38.643,75 (*b*)	38.643,75 (*a*)
10.02	01,04	Segala	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
10.03	01,04	Orzo	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900.00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	33.868,75 (*b*)	33.868,75 (*b*)	33.868,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	20.587,50 (*b*)	20.962,50 (*b*)	21.400,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)
10-05-B	04	Granturco altro	20.587,50	20.962,50 (*b*)	21.400,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)	21.400,00 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	25.956,25 (*b*)	25.487,50 (*b*)	25.487,50 (*b*)	25.487,50 (*b*)	25.487,50 (*b*)	25.487,50 (*b*)	25.487,50 (*b*)	25.487,50 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	25.268,75 (*b*)	25.737,50 (*b*)	26.206,25 (*b*)	26.206,25 (*b*)	26.206,25 (*b*)	26.987,50 (*b*)	26.987,50 (*b*)	26.987,50 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50
11.01-B	05	Farine di segala	48.956,25	48.956,25	48.956,25	48.956,25	48.956,25	48.956,20	48.956,25	48.956,25
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

AVVERTENZA

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° al 31 ottobre 1969 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1970 per i prodotti indicati nell'art. 1, lettera *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) alla pag. 713, colonna 9ª, rigo 7° (granturco altro, prelievo del 30 ottobre 1969) leggere « 22.993,75 (b) » anzichè « 22.992,75 (b) ».

(6237)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua, di seconda categoria, con sede in Capua.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 24 luglio 1969 con il quale il sig. Alessandro Saulle venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta);

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Dispone:

L'avv. Augusto Zampone è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Governatore: CARLI

(6450)

Autorizzazione al Credito Frentano, società a responsabilità limitata con sede in Torremaggiore, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Apricena, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di Torremaggiore.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 febbraio 1970 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Frentano, società a responsabilità limitata con sede in Torremaggiore (Foggia), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore del Credito Frentano di concerto col comitato di sorveglianza, in data 3 giugno 1970, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena (Foggia);

Vista la deliberazione in data 3 giugno 1970 del consiglio di amministrazione della Banca popolare di Apricena con la quale l'ente si è reso cessionario delle attività e passività del predetto Credito Frentano;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione del Credito Frentano, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare lo stesso a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Banca popolare di Apricena;

Dispone:

1. Il Credito Frentano, società a responsabilità limitata con sede in Torremaggiore (Foggia), in liquidazione coatta, è autorizzato a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Apricena (Foggia), in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 8 giugno 1970 a rogito dott. Enrico Cassano notaio in Torremaggiore (Foggia), iscritto nel ruolo del collegio notarile di Lucera, registrata a Torremaggiore l'8 giugno 1970 al n. 381 mod. I.

2. La Banca popolare di Apricena è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di Torremaggiore (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Governatore: CARLI

(6449)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 settembre 1938, n. 3356/R/Gab. con cui alla signora Huber Maria, nata a Innsbruck il 21 gennaio 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallacorte;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 8 novembre 1967 dal sig. Osvaldo Dallacorte, nato a Luson il 30 marzo 1937, figlio della predetta, in atto residente a Luson, frazione Pezzè n. 3;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 settembre 1938, n. 3356/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Dallacorte Osvaldo, nato a Luson il 30 marzo 1937 ed ivi residente, frazione Pezzè n. 3, viene ripristinato nella forma tedesca di Huber.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 22 giugno 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6575)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 2063/R/Gab. con cui al sig. Mairhofer Giuseppe, nato a Ultimo il 24 gennaio 1879 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Masi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 settembre 1969 dalla signora Masi Anna in Braun, nata a Ultimo il 4 giugno 1925, figlia del predetto in atto residente a S. Pancrazio di Ultimo n. 28;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n 2063/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Masi Anna in Braun, nata a Ultimo il 4 giugno 1925 e residente a S. Pancrazio d'Ultimo n. 28, viene ripristinato nella forma tedesca di Mairhofer.

Il sindaco del comune di S. Pancrazio d'Ultimo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 giugno 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6576)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 ottobre 1938, n. 3355/R/Gab., con cui al sig. Oberhauser Giuseppe, nato a Luson il 17 febbraio 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Bertolasi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 novembre 1967 dalla signorina Bertolasi Maria, nata a Luson il 3 maggio 1926, figlia del predetto in atto ivi residente, frazione Villa n. 2;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 ottobre 1938, numero 3355/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Bertolasi Maria, nata a Luson il 3 maggio 1926 ed ivi residente, frazione Villa n. 2, viene ripristinato nella forma tedesca di Oberhauser.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 22 giugno 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6577)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 ottobre 1938, n 3355/R/Gab., con cui al sig. Oberhauser Giuseppe, nato a Luson il 17 febbraio 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Bertolasi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 novembre 1967 dal sig. Bertolasi Luigi, nato a Luson il 17 settembre 1923, figlio del predetto, in atto ivi residente, frazione Villa n. 63;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 ottobre 1938, numero 3355/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Bertolasi Luigi, nato a Luson il 17 settembre 1923 ed ivi residente, frazione Villa n. 63, viene ripristinato nella forma tedesca di Oberhauser.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Stockner Berta, nata il 2 luglio 1929 ed ai figli Laura, nata il 28 ottobre 1949; Meinhard, nato l'11 dicembre 1954; Hedwig, nata il 1° giugno 1957; Oskar, nato il 1° dicembre 1958; Paulus, nato il 30 maggio 1961; Eduard, nato il 14 giugno 1962 ed Emanuela, nata il 28 dicembre 1967.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 giugno 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6578)

PREFETTURA DI GORIZIA

Rettifica di decreto prefettizio concernente la restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 12465/I in data 18 ottobre 1957, con il quale veniva parzialmente revocato il precedente decreto prefettizio n. 10052/35-I di data 13 febbraio 1936, concernente la restituzione a tutti gli effetti nella forma originaria del cognome e precisamente da Sulleri in Suler;

Considerato che per mero errore di trascrizione il luogo di nascita relativo a Sulleri Federico è stato indicato in «Tarvisio» anzichè Plezzo;

Ritenuto opportuno di rettificare tale inesattezza:

Decreta:

Il decreto n. 12465/I di data 18 ottobre 1957, fermo restando ogni altra sua parte, viene rettificato nel n. 2 del dispositivo come segue:

2) Sulleri Federico, nato a Plezzo il 10 settembre 1937, figlio.

Il presente decreto a cura dell'Autorità comunale di Tarvisio sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo la norma di legge.

Gorizia, addì 26 giugno 1970

Il prefetto: SGANGA

(6651)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 maggio 1970 con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per titoli ed esami per un assistente di 1ª categoria;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per un posto di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio - scienze politiche.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o esperti, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto, 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla Segreteria della stazione sperimentale del vetro entro il termine perentorio di sessanta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3 punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti fasi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato del presidente dell'istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del Consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore ordinario di università e da un membro del consiglio di amministrazione.

Alla commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesco.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Saggio di pubblicistica su argomenti di attualità atto a dimostrare l'idoneità del candidato a compiti redazionali ed amministrativi.

Prova orale:

Diritto privato ed amministrativo. Conversazione su almeno due lingue a scelta del candidato fra francese, inglese e tedesco.

Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Venezia, presso la stazione sperimentale del vetro.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente, quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati complessivamente non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare i lavori anche se non ultimati, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione o sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sara assunto con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Venezia, addì 1° luglio 1970

Il presidente: GINORI CONTI

(6611)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1969, registro n. 9, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 dicembre 1969, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera n. 172/9 del 23 gennaio 1970, con la quale la Corte dei conti ha designato, quale presidente della commissione di che trattasi, il procuratore generale dott. Fernando Chiesa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Chiesa dott. Fernando, procuratore generale della Corte dei conti.

Membri:

Benedetti prof. Giuseppe, docente di diritto civile alla Università di Perugia;

Mezzacapo prof. Camillo, docente di diritto finanziario all'Università di Roma;

Loreto dott. Giovanni, direttore generale del Ministero della sanità;

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove a fianco di ciascuno indicate:

Ferri prof. Alfonso, per le lingue inglese e tedesca;
Josia prof. Vincenzo, per le lingue francese e spagnola;
Cannistraci dott. Ernesto, per la statistica.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, numero 417.

La spesa presunta di L. 1.000.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1970
Registro n. 6, *foglio n.* 295

(6683)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1969, registro n. 9, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1970, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tredici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la legge 5 giugno 1957, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Papa prof. Vincenzo, docente di diritto in istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

Bernabai Mariani prof.ssa Lavinia, docente di igiene e scienze naturali in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Frascione dott. Emidio, direttore di sezione del Ministero della sanità;

Piccoli dott. Federico, ispettore generale medico del Ministero della sanità.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Martelli prof. Angelo, per le lingue inglese e tedesca;
Giacopino prof. Stefano, per le lingue francese e spagnola;
Cannistraci dott. Ernesto, per la dattilografia;
Prisco dott. Giuseppe, per la stenografia.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con legge 5 giugno 1957, numero 417.

La spesa presuntiva di L. 900.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1970
Registro n. 6, *foglio n.* 283

(6684)

Sostituzione di un componente e del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1970, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Vista la lettera con la quale il dott. Bonfante Remo rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Constatata la impossibilità per il dott. D'Angelo Pasquale di far parte della predetta commissione in qualità di segretario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei predetti;

Visto il verbale della commissione in data 27 maggio 1970, costituita con proprio decreto in data 10 ottobre 1969 in base all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dove figurano estratti quali membri supplenti, per la commissione in questione i nominativi dei dottori Loi Guido, direttore di farmacia dell'ospedale di Dolo e di Marino Concetta, direttore di farmacia dell'ospedale civile di Legnano;

Considerato che il dott. Loi Guido trovasi già in congedo ordinario per ferie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La dottoressa Marino Concetta, direttore di farmacia dello ospedale di Legnano (Milano) è nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta - sessione anno 1970 - che si terrà a Milano il giorno 11 luglio 1970, in sostituzione del dott. Bonfante Remo rinunciatario ed il dott. Camera Andrea, direttore di divisione è nominato segretario della medesima commissione in sostituzione del dottor D'Angelo Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6682)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere musive di abbellimento artistico nel carcere giudiziario di Padova.

Nel concorso per opere musive di abbellimento artistico del carcere giudiziario di Padova, I lotto di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 28 febbraio 1970, l'esecuzione dell'opera è stata aggiudicata al sig. Meneghesso Paolo, nato a Padova il 10 ottobre 1932 e residente a Padova.

I partecipanti al concorso potranno ritirare i bozzetti presentati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(6625)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dell'amministrazione centrale) indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1970, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 - nei giorni 16, 17 e 18 novembre 1970, con inizio alle ore 8.

(6675)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di questo ufficio n. 10482 in data 18 novembre 1969 con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Genova, alla data del 30 novembre 1967;

Preso atto del decesso del prof. Mario Repetti componente della commissione predetta;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del prof. Mario Repetti, deceduto, viene nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa, il prof. Ubaldo Casabona, primario ostetrico-ginecologico, dell'ospedale di Genova-Sampierdarena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Genova, nonchè dei comuni interessati.

Genova, addì 19 giugno 1970

Il medico provinciale: PODESTA'

(6628)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PORDENONE

Sostituzione di componenti della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 301/SAN. dd. 15 settembre 1969, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1966;

Viste le note dell'ufficio del medico provinciale di Pordenone con le quali vengono trasmesse le nuove designazioni della prefettura e dell'ordine dei medici di Pordenone per la nomina dei componenti la commissione citata;

Ritenuto necessario di provvedere alla sostituzione del dott. Pietro Palladino con il dott. Ercole Moncada, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Pordenone e del prof. Enzo Rizzetto con il dott. Carlo Piacentini, primario medico dell'ospedale civile di Aviano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Ercole Moncada, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Pordenone ed il dott. Carlo Piacentini, primario medico dell'ospedale civile di Aviano, sono nominati componenti della commissione esaminatrice di cui al decreto n. 301/San., dd. 15 settembre 1969, citato in premessa, in sostituzione del dott. Pietro Palladino e rispettivamente dei prof. Enzo Rizzetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Pordenone e dei comuni interessati.

Trieste, addì 27 maggio 1970

L'assessore: DEVETAG

(6649)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 401 del 5 marzo 1969, con cui fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1968, rispettivamente nel comune di Sannicandro e nel consorzio Grumo Appula-Binetto;

Visto il proprio decreto n. 1200 del 18 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato;

Visto il proprio decreto n. 1201 del 18 giugno 1970, con cui è stato provveduto alla dichiarazione dei vincitori delle predette condotte veterinarie;

Considerato che il dott. Marchetti Luca in data 23 giugno 1970 ha dichiarato di rinunciare alla condotta veterinaria di Sannicandro di Bari, della quale era stato dichiarato vincitore;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di quest'ultima sede;

Viste le domande dei candidati e le rispettive indicazioni delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza i candidati stessi hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55, 56, 23 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cortese Michele è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Sannicandro di Bari.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e del comune interessato.

Bari, addì 25 giugno 1970

Il veterinario provinciale: SCARAPELLINI

(6626)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1970, n. **23.**

Provvedimenti per favorire l'attuazione della disciplina urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 25 *giugno* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

ACQUISIZIONE DI AREE AD USI URBANISTICI
ED ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE

Capo I

(*Contributi straordinari in conto capitale*)

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi contributi straordinari, in misura non eccedente il 90 per cento della spesa occorrente per la realizzazione di programmi rivolti:

a) all'acquisizione, anche mediante esproprio, di aree destinate ad uso pubblico od a fini edificatori, nell'ambito delle previsioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) alla esecuzione di opere di urbanizzazione, nell'ambito delle previsioni richiamate alla lettera *a*).

Art. 2.

Nella spesa occorrente per le opere di urbanizzazione, di cui alla lettera *b*) del precedente comma, possono comprendersi:

a) il costo dell'area necessaria per l'esecuzione della opera o dell'impianto;

b) una quota, per spese generali, non superiore al 6 per cento del costo dell'opera o dell'impianto.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi, i programmi comunali o consorziali, di cui all'art. 1, devono essere presentati all'Assessorato dell'urbanistica assieme ad una relazione illustrativa ed al preventivo delle spese occorrenti per darvi esecuzione.

I programmi sono approvati dalla giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici.

Art. 4.

La concessione dei contributi è disposta con decreto dello Assessore all'urbanistica in base ai programmi approvati dalla giunta regionale, come previsto dall'articolo precedente.

All'impegno definitivo della spesa ed alla erogazione dei contributi si provvede:

a) se trattasi di acquisizione di aree, su presentazione, da parte del comune o del consorzio, del contratto preliminare o definitivo di acquisto o dell'ordinanza di deposito dell'indennità di esproprio o dell'autorizzazione al pagamento diretto di tale indennità;

b) se trattasi di opere di urbanizzazione, in base allo stato di avanzamento dei lavori, nonchè in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Nella ipotesi di cui alla lettera *b*) del precedente comma può anche disporsi l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 25 per cento del contributo concesso. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale.

Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione nulla è innovato alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Capo II

(*Contributi annui costanti*)

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, in misura non eccedente l'8 per cento del capitale mutuato per la realizzazione dei programmi formati ed approvati ai sensi degli articoli 1 e 3.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore alla urbanistica in base ai programmi dianzi menzionati e su presentazione della promessa di mutuo o del contratto definitivo.

L'erogazione è disposta direttamente a favore dell'istituto mutuante.

Art. 6.

I mutui ammessi al contributo regionale ai sensi dell'articolo precedente possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione.

Alla prestazione della garanzia provvede previa deliberazione della giunta regionale, l'Assessore alle finanze, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi.

Capo III

(*Disposizioni varie*)

Art. 7.

I contributi straordinari, previsti dall'art. 1, non sono cumulabili con i contributi annui costanti, previsti dall'art. 5.

Art. 8.

Il provvedimento di approvazione, adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 9.

Le somme ricavate dalla cessione dei terreni acquisiti con i contributi, di cui agli articoli 1 e 5, dovranno dai comuni o loro consorzi essere reimpiegate per nuovi acquisti od espropri di aree o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione, nello ambito delle previsioni richiamate alla lettera *a*) dell'art. 1.

L'accertamento che il reimpiego abbia luogo come prescritto dal precedente comma è eseguito dal competente comitato di controllo, nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

PARTE II

COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DI UFFICI TECNICI COMUNALI E CONSORTILI

Art. 10.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni ed ai consorzi di comuni, che siano sprovvisti di adeguati uffici tecnici ed urbanistici, uno speciale contributo fino alla misura massima del 50 per cento delle spese di primo impianto o primo adeguamento, nonchè un contributo annuo per un periodo massimo non superiore a dieci anni fino alla misura massima del 50 per cento delle spese correnti di personale e di funzionamento.

I contributi di cui in precedenza potranno essere concessi, sulla base delle effettive esigenze tecniche ed urbanistiche degli enti interessati, da valutarsi caso per caso:

a) ai comuni o loro consorzi aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti, che istituiscano un ufficio esclusivamente destinato allo studio ed elaborazione del rispettivo strumento di previsione urbanistica generale di base o della sua successiva attuazione a mezzo di strumenti urbanistici di attuazione;

b) ai comuni o loro consorzi aventi popolazione compresa fra i 20.000 ed i 30.000 abitanti, che istituiscano un ufficio esclusivamente preposto all'urbanistica locale, cui competa la elaborazione degli strumenti urbanistici di cui alla precedente lettera e l'esercizio del controllo e della vigilanza sull'attività edilizia privata;

c) ai comuni o consorzi di comuni non rientranti nelle categorie precedenti, che istituiscano un ufficio tecnico avente il compito del controllo e della vigilanza sull'attività edilizia privata, oltre a quello dell'elaborazione di progetti di opere pubbliche, direzione ed assistenza dei lavori ed analoghe attività in materia di lavori pubblici di carattere locale.

Art. 11.

La domanda per ottenere la concessione dei contributi deve essere presentata all'Assessorato dell'urbanistica e va corredata con i seguenti documenti:

a) copia dell'eventuale atto di costituzione del consorzio;

b) relazione illustrativa sull'organizzazione che si intende dare all'istituendo o adeguando ufficio;

c) preventivo sommario delle spese di primo impianto o primo adeguamento e quello delle spese correnti di personale e di funzionamento connesse al nuovo ufficio o all'adeguamento dell'ufficio preesistente.

Art. 12.

La determinazione della misura percentuale dei contributi, di cui all'art. 10 della presente legge, in favore dei comuni e dei consorzi di comuni sprovvisti di uffici tecnici e urbanistici o dotati di uffici ritenuti inadeguati, spetta in via preventiva alla giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica di intesa con l'Assessore ai lavori pubblici.

Della deliberazione giuntale, di cui al precedente comma, l'Assessore all'urbanistica dà notizia alle amministrazioni comunali o consorziali interessate.

Art. 13.

Alla concessione ed alla erogazione dei contributi provvede l'Assessore agli enti locali in base alle spese effettivamente sostenute dal consorzio.

PARTE III

CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN MATERIA URBANISTICA

Art. 14.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire corsi di urbanistica per amministratori e dipendenti di Enti locali e per liberi professionisti e ad assumersi l'intera spesa necessaria per il loro svolgimento, anche a cura di Istituti universitari o di altri Istituti od enti particolarmente qualificati.

In quest'ultimo caso alla stipula delle convenzioni provvede l'Assessore all'urbanistica, previa deliberazione della giunta regionale.

PARTE IV

NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FAVORIRE LA FORMAZIONE DI PIANI REGOLATORI, DI PIANI DI ZONA, DI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE E DI OGNI ALTRO STRUMENTO URBANISTICO.

Art. 15.

Per favorire, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1967, n. 12, la formazione di piani regolatori, di piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di programmi di fabbricazione e di ogni altro strumento urbanistico è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni.

PARTE V

CESSIONE DI FAVORE DI AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Art. 16.

E' consentita, in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, la cessione dell'area al solo prezzo di acquisto od a quello della relativa indennità di esproprio anche non maggiorato di tutte le spese sostenute per l'urbanizzazione del suolo, ovvero mediante permuta con fondo di pari valore economico, a favore delle cooperative di abitazione e di coloro per i quali si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che fossero già proprietari od abbiano acquistato ai fini edificatori, alla data del 31 dicembre 1969, terreni per i

quali strumenti urbanistici, vigenti od anche semplicemente adottati, non prevedano l'edificabilità o la prevedano in misura insufficiente alla costruzione dell'abitazione del proprietario del fondo;

b) che singolarmente i soci delle cooperative o le persone di cui sopra risultino titolari di un reddito di solo lavoro per un imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare non superiore a lire 1.500.000 e non siano già proprietari di fabbricati ad uso di civile abitazione.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 650 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 12 — categoria XI — il capitolo 960 con la denominazione: «Contributi straordinari ai comuni e loro consorzi per l'acquisizione, anche mediante esproprio, di aree destinate ad uso pubblico od a fini edificatori e per la esecuzione di opere di urbanizzazione, nell'ambito delle norme in materia urbanistica» e con lo stanziamento di lire 650 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante:

utilizzo dell'importo di lire 400 milioni dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40;

prelevamento dell'importo di lire 140 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (rubrica n. 12 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

prelevamento dell'importo di lire 100 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 12 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 650 milioni previsto dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 960.

Art. 18.

Per gli interventi previsti dall'articolo 5 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 12 — categoria XI — il capitolo 961 con la denominazione: «Contributi annui costanti, non superiori ad anni 20 e non eccedenti l'8 per cento del capitale mutuato, per la realizzazione dei programmi formati ed approvati ai sensi degli articoli 1 e 3» e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 del predetto stato di previsione della spesa (rubrica n. 12 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 300 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo, fa carico, per l'esercizio finanziario 1970, al sopracitato capitolo 961 e quella relativa agli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Per l'eventuale concessione della garanzia prevista dall'articolo 6 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — per memoria — al titolo II — sezione V — rubrica n. 3 — categoria XIV — il capitolo 732 con la denominazione: «Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti per la realizzazione di programmi di cui agli articoli 1 e 2 (Spesa obbligatoria)».

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia sopracitata faranno carico al suddetto capitolo 732 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Tale capitolo 732 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, approvato con l'art. 6 della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.

Art. 19.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al titolo I — sezione I — rubrica n. 4 — categoria IV — il capitolo 121 con la denominazione: «Contributi ai comuni o consorzi di comuni costituiti per servizi di un ufficio tecnico-urbanistico comunale o consortile, fino alla misura massima del 50 per cento delle spese di primo impianto e delle spese correnti annue di personale e di funzionamento» e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 12 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 50 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo, fa carico, per l'esercizio finanziario 1970, al sopracitato capitolo 121, e quella di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1979 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 20.

Per le finalità previste dall'art. 14 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 10 milioni.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al titolo I — sezione V — rubrica n. 12 — categoria III — il capitolo 476 con la denominazione: «Spese per lo svolgimento — a cura della Regione o di Istituti universitari oppure di altri Istituti od Enti particolarmente qualificati — di corsi di urbanistica per amministratori e dipendenti di enti locali e per liberi professionisti» e con lo stanziamento di lire 10 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (rubrica n. 12 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La spesa indicata nel primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 476.

La spesa di lire 100 milioni prevista dall'art. 15 della presente legge fa carico al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato da lire 30 milioni a lire 130 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 100 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 12 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 giugno 1970.

BERZANTI

(6542)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.